

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 1317/AV1 DEL 08/11/2018**

Oggetto: Convenzione tra Asur Marche AV1 e il dr. Daniele Tonti, operante in struttura veterinaria, per l'identificazione dei cani tramite l'applicazione dei microchips.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- 1) di stipulare apposita convenzione con il dr. Daniele Tonti, medico veterinario operante nella struttura veterinaria denominata "Centro Veterinario Sanmarinese" sita nella Repubblica di San Marino in Via Rio Cerbiano 1, autorizzandolo in quanto territorio di confine, ad identificare elettronicamente, mediante l'applicazione dei microchips, i cani presenti sul territorio dell'AV1;
- 2) di approvare lo schema di convenzione allegato;

- 3) di attestare che dall'adozione del presente atto non derivano oneri a carico dell' AV1;
- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che la presente determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno della sua pubblicazione sull'albo pretorio informatico ASUR ;

Dr. Romeo Magnoni

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 02 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.o.c. Funzioni Generali di supporto alla Direzione e al Dipartimento di Prevenzione

Convenzione tra Asur Marche AV1 e il dr. Daniele Tonti, operante in struttura veterinaria, per l'identificazione dei cani tramite l'applicazione dei microchips

□ **Normativa di riferimento**

- *L.R. n. 10 del 20/01/1997 e s.m.i. in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*
- *Regolamento n. 2 del 13/11/2001 "attuazione della Legge n. 10 del 20/01/1997 e s.m.i.*
- *DGR n. 2015 del 19/11/2002 inerente lo schema di convenzione tipo da stipulare con i Veterinari LL.PP.*
- *DGR n. 1593 del 25/07/2000 in materia di identificazione degli animali d'affezione*

□ **Istruttoria e motivazione**

La Legge Regionale n. 10 del 20/01/ 1997 “Norme in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, prevede all’art.8, comma 5, che l’identificazione dei cani possa essere effettuata da Medici Veterinari autorizzati dalle Asl mediante apposita convenzione.

La DGR n. 2015 ME/VET del 19/11/ 2002 regola lo schema di convenzione tipo da stipularsi tra le Aziende Sanitarie ed i Medici Veterinari libero professionisti per l’identificazione dei cani tramite l’applicazione dei microchips e ne determina le tariffe.

La DGR n. 1593 del 25/07/2000 detta le Linee guida concernenti le modalità e i termini relativi all’identificazione dei cani, che prevedono il passaggio progressivo dalla tecnica del tatuaggio alla tecnica del controllo elettronico.

A tale proposito in data 24/08/2018 con prot. n. 68045|24/08/2018|ASURAV1|F-SA|A è pervenuta la domanda presentata dal dr. Daniele Tonti, medico veterinario operante nella struttura denominata “Centro Veterinario Sanmarinese” sita nella Repubblica di San Marino in Via Rio Cerbiano 1 **(allegato 1)**.

Il Direttore del Servizio Sanità Animale, Dr. Valerio Smilari, valutata la richiesta, ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con propria nota id 853533 del 28/08/2018 **(allegato 2)** in quanto, pur trattandosi di un veterinario che svolge la propria attività libero professionale nello Stato di San Marino, territorio di confine, nulla osta per l’attività di identificazione dei cani e l’applicazione dei microchip e la conseguente registrazione all’anagrafe canina regionale per gli utenti residenti nel territorio della AV1; tutto ciò a garanzia per i proprietari degli animali del maggior numero di punti possibile di applicazione/registrazione al fine di concorrere alla riduzione di potenziali randagi sul territorio.

Si precisa che per le medesime funzioni e con la medesima procedura sono stati già autorizzati diversi professionisti medici veterinari operanti in strutture veterinarie.

□ **Esito dell'istruttoria:**

Tutto ciò premesso e considerato

si propone

- 1) di stipulare apposita convenzione con il dr. Daniele Tonti, medico veterinario operante nella struttura denominata "Centro Veterinario Sanmarinese" sita nella Repubblica di San Marino in Via Rio Cerbiano 1, autorizzandolo, in quanto territorio di confine, ad identificare elettronicamente, mediante l'applicazione dei microchips, i cani presenti sul territorio dell'AV1;
- 2) di approvare lo schema di convenzione allegato;
- 3) di attestare che dall'adozione del presente atto non derivano oneri a carico dell' AV1;
- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che la presente determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno della sua pubblicazione sull'albo pretorio dell'amministrazione;

Si attestano le regolarità tecnica e la legittimità del presente atto

Responsabile istruttoria
Dott.ssa Silvia Palazzini

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Paolo Pierella

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per questa AV1

Il Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Laura Cardinali

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti

- ALLEGATI -

- 1) Richiesta dr. Daniele Tonti prot n. 68045|24/08/2018|ASURAV1|F-SA|A del 24.08.2017
- 2) Parere favorevole Dr. V. Smilari Direttore SA id. n.853533 del 28.08.2017

CONVENZIONE TRA ASUR MARCHE AV1 E IL DR. DANIELE TONTI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CANI TRAMITE L'APPLICAZIONE DEI MICROCHIPS

TRA

ASUR (Azienda Unica Regionale) con sede legale in via Oberdan n.2 - 60131 Ancona - PI./C.F. 02175860424 legalmente rappresentata dal dr. Romeo Magnoni nato a Cagli il 28/03/1953 Direttore dell' Area Vasta 1 (di seguito denominata AV1) sede operativa via Ceccarini -61032 Fano

E

dr. Daniele Tonti, medico veterinario operante nella struttura denominata "Centro Veterinario Sanmarinese" sita nella Repubblica di San Marino in Via Rio Cerbiano 1,

PREMESSO CHE

l'art.8 della Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 e successive modificazioni e l'art. 7 del Regolamento di attuazione della succitata Legge regionale prevedono, previa stipula di una convenzione, l'applicazione dei microchips per l'identificazione dei cani da parte dei Medici Veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione o dai Medici Veterinari Liberi Professionisti;

la Delibera di Giunta Regionale n° 1593 del 25 luglio 2000 stabilisce, fra l'altro, le modalità di applicazione dei microchips per l'identificazione dei cani;

in data 24/08/2018 prot. n. 68346|24/08/2018|ASURAV1|F -SA|A è pervenuta la richiesta dell'interessato nella quale lo stesso dichiara che la struttura nella quale opera è dotata delle attrezzature sia tecniche che informatiche necessarie sia per l'applicazione dei microchips che per l'inserimento dei dati per via informatica nell'anagrafe canina regionale;

il Responsabile Uoc SSA AV1 con nota prot.n.853533|28/08/2018|F-SA del 28.08.2018 ha ritenuto idonea la domanda inoltrata dal professionista

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

L'AV1 autorizza il Dr. Daniele Tonti (di seguito chiamata il professionista) ad applicare i microchips per l'identificazione dei cani i cui proprietari risiedono nell'ambito territoriale del'AV1

Art.2

Il professionista deve comunicare alla Uoc SSA di questa AV1 i relativi numeri identificativi dei microchips anche per via informatica e comunque prima del loro utilizzo.

Art.3

Il professionista si impegna ad inserire per via informatica i dati, di cui all'allegato "C" del regolamento regionale n°2/01 al momento dell'applicazione dei microchips e comunque in caso di impossibilità entro le successive 24 ore.

Art.4

Il professionista al momento dell'applicazione dei microchips si impegna a compilare in quadruplica copia la scheda di cui all'allegato "C" del Regolamento regionale n° 2/01; detta scheda dovrà essere firmata dal Veterinario che appone il microchip e, previo accertamento dell'identità personale, dal proprietario o detentore dell'animale.

Una copia di detta scheda dovrà essere inviata, entro trenta giorni, alla Uoc SSA dell'AV1 competente per territorio; due copie saranno consegnate al proprietario o detentore dell'animale, la quarta copia sarà conservata presso l'archivio del professionista.

Art. 5

Il professionista si impegna ad inserire i microchips conformemente alle disposizioni stabilite in calce al presente atto, riscuotendo direttamente dal proprietario o detentore dell'animale la tariffa concordata tra il Servizio Veterinario Regionale e gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari.

Art. 6

Il professionista si impegna a distribuire ed ad esporre nelle sale di attesa del proprio locale il materiale pubblicitario distribuito dalla Regione Marche e concernente il randagismo.

Art. 7

L'inosservanza di uno dei punti concernenti le procedure per l'applicazione dei microchips comporta il richiamo scritto da parte della Uoc SSA dell'AV1

In caso di reiterazione dell'inosservanza delle suddette procedure la Uoc SSA della AV1 competente proporrà al Direttore AV1 la sospensione temporanea o definitiva della convenzione e la contestuale comunicazione all'ordine di appartenenza e al Servizio Veterinario Regionale.

Se la Uoc SSA propone la sospensione temporanea della convenzione deve indicare il termine iniziale e finale della stessa.

Art. 8

Il professionista si impegna ad utilizzare i dati personali, dei proprietari o dei detentori di cani, nel rispetto della normativa concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (Legge 675/96 e s.m.i.)

Art.9

Copia conforme della presente convenzione viene trasmessa, per opportuna conoscenza e per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, alla Uoc SSA dell'AV1 e al Servizio Veterinario Regionale

Art.10

La presente convenzione non comporta nessun onere finanziario a carico di questa AV1.

PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEI MICROCHIPS

- Al momento dell'inserimento del microchip la professionista dovrà assicurarsi che non siano già presenti altri microchips.
- I microchips che dovranno essere utilizzati devono essere compatibili con la norma ISO 11784 o Norma ISO 11785.
- Il microchip deve essere inserito sottocute nella regione del collo sul lato sinistro.
- Successivamente all'inserimento del microchip si dovrà controllare con il lettore che l'operazione sia avvenuta correttamente e che ci sia corrispondenza tra le cifre.

PER L'ASUR – Area Vasta 1
Il Direttore
Dr. Romeo Magnoni

Il Professionista
Dr. Daniele Tonti

allegato 1)



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Acquista del

Pagina

colore

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° DI
AREA VASTA 1 ASUR MARCHE

Il sottoscritto TONTI DANIELE medico veterinario in qualità di MED. VET. di

operante nella struttura veterinaria situata nel Comune di REPUBBLICA DI SAN MARINO

in Via Piazza RIO CERBIANO 13 (CENTRO VETERINARIO SAMMARINESE)

CHIEDE

A questo Commissario la stipula della convenzione il cui Facsimile è stato approvato con decreto del Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Marche.


A tal fine dichiara:

di essere iscritto all'Ordine dei MEDICI VETERINARI della Provincia PU al n° 305

che la struttura nella quale opera è dotata delle attrezzature sia tecniche che informatiche previste dal decreto del Dirigente del Servizio veterinario regionale, necessarie sia per l'applicazione dei microchips che per l'inserimento dei dati nell'archivio canino regionale.

Restando in attesa di quanto richiesto al proprio

Distinti saluti.


D. DANIELE TONTI
MEDICO VETERINARIO

allegato 2)



Dipartimento di Prevenzione
Servizio Veterinario Sanità Animale
Direttore Dott. Valerio Smilari

ID: 853533/28/08/2018/F-3A

Al Dirigente Amministrativo
Dipartimento di Prevenzione
Sede

Oggetto: Richiesta convenzione per l'applicazione del microchip.
Dott. Tonti Daniele operante in struttura veterinaria
sita nella Repubblica di San Marino Via Rio Cerbiano 43.

- Vista la richiesta presentata dal Medico veterinario Dott. Tonti Daniele riguardante l'oggetto Ns Prot: 0068045/24/08/2018/ASURAV1/PROAV/A,

si esprime parere favorevole

alla stipula della convenzione per l'applicazione del microchip agli animali d'affezione con l'AV1 e si allega tutta la documentazione acquisita.

Cordiali saluti



Il Direttore
Servizio Sanità Animale
(Dott. Valerio Smilari)

ASUR Marche Area Vasta 1 sede via Ceccarini 38 Fano
Sede operativa Fano, via P. Bozellino, 4 tel. 0721868966 61032 Fano (PU)
Sede operativa Pesaro, via F.S.Nitoli, 30 tel. 0721423441 61122 Pesaro (PU)
Sede operativa Urbino, viale Gramsci, 29 tel. 0722301921 61029 Urbino (PU)